

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso». (10A09898)

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 31 agosto 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Orvieto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni

geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 24 giugno 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» in conformita' al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso», riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole del 31 agosto 1998, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno

Annesso

Parte di provvedimento in formato grafico